



Ministero del Tesoro


RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE

Roma 19

Divisione 13

Prot. N. 19333 Allegati

OGGETTO: Decreto legge 28 settembre 1994, n. 553.
Sospensione temporanea efficacia domande pensionamento anticipato.



- A AMMINISTRAZIONI CENTRALI STATO
- A AZIENDE AUTONOME STATO
- A RAGIONERIE CENTRALI STATO
- A SERVIZI E UFFICI RAGIONERIE AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME STATO
- A PREFETTURE *Risposta a nota del*
- A ISPETTORATO GENERALE SERVIZI SPECIALI E MECCANIZZAZIONE - Div. VIII
- A ISPETTORATO GENERALE AFFARI GENERALI PERSONALE E STUDI
- A RAGIONERIE PROVINCIALI STATO
- A UNIVERSITA' STUDI
- A ENTE FERROVIE STATO S.p.A.
- A ENTE POSTE ITALIANE
- A ENTE NAZIONALE STRADE - ANAS
- A PROVVEDITORATI STUDI
- A DIREZIONI PROVINCIALI TESORO
- A RAGIONERIE REGIONALI STATO
- e conoscenza:
- A PRESIDENZA SENATO REPUBBLICA
- A PRESIDENZA CAMERA DEPUTATI
- A PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
- A CORTE COSTITUZIONALE
- A CORTE CONTI
- A DIREZIONE GENERALE SERVIZI PERIFERICI TESORO
- A PRESIDENZE ENTI REGIONE
- A RAGIONERIE DETTE REGIONI
- A COMMISSARI GOVERNATIVI STESSE REGIONI
- A DIREZIONE GENERALE BANCA D'ITALIA
- A DIREZIONE GENERALE I.P.O.S.T.
- A I.N.P.D.A.P. - GESTIONE E.N.P.A.S.
- A COMMISSIONE NAZIONALE SOCIETA' E BORSA

Si prega trattare per ogni richiesta riguardante i contenuti e indicare nella risposta il N. di protocollo di riferimento a cui si risponde.

N. 193339 - R.G.S. - Decreto legge 28 settembre 1994, n. 553, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 227 datata 28 settembre 1994, ha disposto sospensione temporanea efficacia domande pensionamento anticipato settore pubblico e privato in attesa riordino sistemi previdenziali e comunque non oltre 1° febbraio 1995. Con riserva fornire puntuali istruzioni applicative ad avvenuta conversione in legge citato decreto legge e per eventuali integrazioni normative, si forniscono prime precisazioni con riferimento a dipendenti cui trattamento pensione è regolato da norme contenute in Testo Unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e integrazioni, nonché da ordinamenti che fanno rinvio a tale Testo Unico. Osservasi che sospensione ogni disposizione che preveda diritto a trattamenti pensionistici anticipati rispetto età stabilita per pensionamento vecchiaia ovvero per collocamento a riposo d'ufficio in base a singoli ordinamenti riguarda i pensionamenti anticipati decorrenti periodo da 28 settembre 1994 a 1° febbraio 1995, ivi compresi casi in cui domanda pensionamento, ancorché accettata da amministrazione appartenenza, risulti presentata fino predetta data 28 settembre 1994 con decorrenza pensionamento successiva a data stessa. Pertanto, non risultano riguardati da predetta sospensione trattamenti pensione aventi decorrenza 27 settembre 1994 (ultimo giorno servizio 26 settembre 1994) e precedenti con riferimento a dipendenti in possesso requisito a conseguire diritto a pensione in data 31 dicembre 1992. Viceversa, confronti dipendenti che hanno maturato predetto requisito da 1° gennaio 1993, ancorché cessazione servizio sia avvenuta non oltre 26 settembre 1994, trovano applicazione disposizioni contenute decreto legge in esame, risultando decorrenza

trattamento fissata in data 24 dicembre 1994 da art. 11, comma 17, legge n. 537/ 1993. Inoltre non sono interessati da disposizione in esame cessazioni da servizio conseguenti a compimento limiti età, a dispensa servizio per motivi salute derivanti o meno da causa servizio, nonché casi in cui dipendenti risultano in possesso anzianità contributiva non inferiore a 40 anni. Precisasi che per raggiungimento tale requisito sono da considerare servizi utili e arrotondamenti frazione anno stabiliti da articolo 40 D.P.R. n. 1092/1973. Circa esclusioni operate da decreto legge n. 553/1994 con riferimento a processi ristrutturazione amministrazioni appartenenza, in aggiunta a Ente Poste Italiane esplicitamente indicato (decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71), precisasi che sono da considerare Ente Ferrovie S.p.A. (legge 7 giugno 1990, n. 141), Ente Nazionale Autonoma Strade - A.N.A.S. (decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143) soppressa AGENSUD e altri Organismi Promozione (decreto legge 8 agosto 1994, n. 491). Per dipendenti tali Amministrazioni continua a farsi luogo a corresponsione trattamenti pensionistici in applicazione vigente normativa. Con riferimento a disposizione volta a stabilire possibilità revocare domanda collocamento in pensione se presentata periodo 1° luglio-28 settembre 1994 evidenziasi che prevista possibilità va considerata aggiuntiva a consuete procedure seguite da Amministrazioni in presenza domande di revoca dimissioni. In applicazione decreto legge in esame Direzioni Provinciali Tesoro e altri Uffici pagatori provvederanno a sospensione pagamento pensioni provvisorie già pervenute aventi decorrenza in

periodo sopra indicato, fermo restando obbligo
Amministrazioni appartenenza confermare sussistenza
condizioni sospensione ovvero ricorrenza presupposti
pagamento trattamento pensionistico. MINISTRO TESORO.

10/11/17

M. M.

L